

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin

Assicurazione Incendio Fabbricato
GLOBAL PROTEZIONE INCENDIO

Ed. 4/GPI

SET INFORMATIVO

Il presente set informativo contiene:

1. **DIP DANNI** - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
2. **DIP AGGIUNTIVO DANNI** - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
3. **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, comprensive di glossario.**

AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere il set informativo

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza collettiva con adesione facoltativa, riservata ai clienti del Credito Valtellinese S.p.A. ai quali sia stato erogato un finanziamento (mutuo ipotecario con piano di rientro programmato), che copre i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato.



Che cosa è assicurato?

L'intera costruzione edile o singola unità immobiliare posta a garanzia del finanziamento, incluse le sue dipendenze, anche se in corpo separato, e le parti di proprietà comuni condominiali in caso di appartamenti.

L'assicurazione copre la seguente garanzia:

✓ **INCENDIO FABBRICATO:**

prevede il risarcimento dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato, derivanti da:

Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio, Caduta aeromobili, Fumi, Gas, Vapori, Onda sonora, Urto di veicoli stradali, Eventi atmosferici, Eventi sociopolitici e Atti dolosi.

Sono inclusi i guasti causati con lo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso, le spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro, gli oneri di ricostruzione e gli onorari dei periti.

Somma massima assicurabile è: **€ 500.000,00**

La somma assicurata corrisponde all'importo del finanziamento erogato (con il limite massimo del valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato); tale somma si riduce annualmente in base al piano di ammortamento del finanziamento.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Incendio degli effetti domestici e del contenuto posto all'interno del fabbricato assicurato;
- ✗ La responsabilità civile relativa a danni arrecati a terzi da incendio che ha colpito il fabbricato assicurato;
- ✗ Il risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi (danni corporali a persone o danni materiali a cose) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà o alla conduzione dell'abitazione assicurata e alla vita privata.



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dalla copertura i danni causati da:

- ! atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- ! esplosione o emanazioni di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! dolo dell'aderente (e/o dal proprietario del fabbricato se diverso dall'aderente), dalle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge nonché, se ed in quanto egli debba risponderne, dal coniuge, dagli ascendenti, dai discendenti e dai collaterali dell'aderente stesso (e/o del proprietario del fabbricato se diverso dall'aderente) con lui conviventi se lo stesso è una persona fisica, dai rappresentanti legali o dai soci a responsabilità illimitata se l'aderente (e/o il proprietario del fabbricato, se diverso dall'aderente) è una persona giuridica;
- ! terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, cedimenti del terreno o frane;
- ! smarrimento o di furto delle cose contenute nel fabbricato avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione, o difetti di materiale;
- ! fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! indiretti quali mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del fabbricato assicurato.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per immobili ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e città del Vaticano.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- in corso di contratto hai l'obbligo di informare immediatamente la Compagnia per iscritto di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per i **finanziamenti di nuova erogazione**, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di erogazione del finanziamento o, se successiva, dalla data indicata sul modulo di adesione purché il premio risulti pagato entro il primo giorno lavorativo successivo, altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno di effettivo pagamento.

Per i **finanziamenti già in corso** l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno stesso dell'adesione se il premio risulti pagato entro il primo giorno lavorativo successivo, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

La durata delle singole adesioni coincide sempre con la durata residua del finanziamento.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere corrisposto dall'aderente, per l'intera durata del contratto, alla stipula del contratto in rate annuali costanti.

Il premio deve essere pagato alla Compagnia tramite bonifico bancario, accreditando il relativo importo sul conto corrente dell'intermediario che ha in gestione il contratto.

Se l'aderente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.



Come posso disdire la polizza?

Puoi recedere dal contratto assicurativo entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura (ripensamento) oppure, annualmente, con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell'annualità in corso nella quale viene richiesto il recesso (disdetta).

Puoi farlo mediante lettera raccomandata A.R. (o comunque, tramite ogni altro mezzo che provi l'avvenuta consegna quale, ad esempio, E-mail, PEC o Fax) da inviare alla Compagnia (all'indirizzo di Global Assistance - Piazza Diaz n. 6, 20123 Milano) o all'intermediario eventualmente compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo presso la filiale della banca ove è stato sottoscritto il finanziamento.

La Compagnia in caso di recesso per ripensamento provvederà al rimborso della parte di premio imponibile non goduto.



Assicurazione Incendio Fabbricato

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: **Global Assistance S.p.A.**



Prodotto: **Global Protezione Incendio – ed 4/GPI**

Data di ultimo aggiornamento del DIP aggiuntivo Danni: 26/10/2020

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente/l'aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A

Indirizzo: Piazza Diaz, 6; 20123 Milano (MI); tel. 02.4333501; sito internet: www.globalassistance.it;
e-mail: global.assistance@globalassistance.it; PEC: globalassistancespa@legalmail.it

*Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Società a Socio Unico appartenente al gruppo Assicurativo Ri.Fin (iscritto all'Albo dei gruppi Assicurativi presso l'Ivass al n. 014).
È soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l.
Provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n° 19619 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993
Numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 1.00111.*

*Il patrimonio netto dell'Impresa ammonta al 31/12/2019 a 15,65 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 5 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 10,65 milioni di euro.
Per la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa si rimanda al seguente link:
<http://www.rifin.it/pdf/SFCR-Gruppo-Rifin.pdf>.
L'indice di solvibilità dell'Impresa è pari a 285,28% al 31/12/2019 e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (15,01 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (5,26 milioni di euro). L'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 3,7 milioni di euro.*

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, in merito alla Garanzia, si precisa che la Impresa risponde dei danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato:

in riferimento agli Eventi atmosferici:

- derivanti da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;
- di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;

in riferimento agli Eventi sociopolitici e atti dolosi:

- in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato alla somma assicurata che è decrescente nel tempo e corrisponde al debito residuo in linea capitale del finanziamento considerate regolarmente corrisposte tutte le rate scadute.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

| | |
|-----------------------------|---|
| Esclusioni | <p>Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, in merito alla Garanzia si precisa che:</p> <p><u>in riferimento agli “Eventi Atmosferici”:</u> <i>l’Impresa non risponde dei danni causati da:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali; - mareggiate e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico; - gelo, neve; <p><u>in riferimento agli “Eventi Sociopolitici e Atti Dolosi”</u> <i>l’Impresa non risponde dei danni causati da:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; - subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero; - interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. |
| Franchigia | <p>Limitatamente ai danni dovuti agli “Eventi Atmosferici” ed “Eventi Sociopolitici e Atti Dolosi” il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 500,00: per i fabbricati assicurati appartenenti alla Sezione I (immobili destinati per almeno 3/4 della superficie totale ad abitazioni civili e/o uffici e/o studi professionali); - € 1.000,00: per i fabbricati assicurati appartenenti alle altre Sezioni (ad es. alberghi, fabbricati destinati a caserme, scuole, ospedali, negozi, attività commerciali, depositi, immobili destinati ad attività produttive e/o di lavorazione). |
| Limiti di indennizzo | <p>Limitatamente ai danni dovuti agli “Eventi Atmosferici” ed “Eventi Sociopolitici e Atti Dolosi”, il pagamento dell’indennizzo per i soli immobili appartenenti alle Sezioni diverse dalla “I”, il limite massimo di indennizzo per periodo di assicurazione è pari all’80% del valore assicurato.</p> |



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

| | |
|---------------------------------------|---|
| Cosa fare in caso di sinistro? | <p>Denuncia di sinistro:</p> <p><i>In caso di sinistro l’Aderente (e/o il proprietario del Fabbriato, se diverso dall’Aderente) deve:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; - darne avviso scritto all’Impresa o all’intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza; - fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Impresa; - conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; - predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità delle cose distrutte o danneggiate, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. <p>Assistenza diretta/in convenzione: non prevista da questo contratto.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: l’Impresa, per la trattazione dei sinistri, non si avvale di altre Compagnie di Assicurazione.</p> <p>Prescrizione: il diritto dell’assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla Impresa decorsi due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> |
|---------------------------------------|---|

| | |
|---|--|
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | Ad integrazione di quanto riportato nel DIP DANNI, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente/assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione. |
| Obblighi dell'impresa | L'Impresa verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, ne dà esito all'Assicurato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tutta la necessaria documentazione e conclusione degli accertamenti peritali del caso. Ove il danno risulti risarcibile a termini di polizza, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 (quindici) giorni dalla restituzione della quietanza di indennizzo, inviata dall'Impresa all'aderente (o al proprietario del fabbricato assicurato se diverso dall'aderente), firmata per accettazione da quest'ultimo. |



Quando e come devo pagare?

| | |
|-----------------|---|
| Premio | <p>Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il premio è corrisposto con rate annuali costanti. Ove sia necessario allineare la data di scadenza dell'adesione con quella del finanziamento, la prima rata di premio potrà avere una durata diversa, compresa tra 6 mesi e un giorno e 18 mesi, e pertanto corrispondere ad un importo differente rispetto a quello delle rate di premio successive (pari a 12 mesi); - i premi delle rate annue dovute, relative al presente contratto non sono soggetti a meccanismi di indicizzazione annuale e sono inclusivi di imposte assicurative. <p>Regime fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Imposte sui premi:</u> Il premio di polizza è soggetto all'aliquota di imposta, calcolata sul premio imponibile, del 22,25% (che include l'addizionale al fondo antiracket, pari al 1%). Tuttavia si precisa che la quota parte di premio riferita agli "eventi calamitosi" (e per tali si intendono, nel seguente contratto: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non), sono esenti da imposta sull'assicurazione; ▪ <u>Detrazione fiscale dei premi:</u> ai sensi dell'Art. 1, commi 768 e 769, della legge n. 205/2017, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di "Eventi Calamitosi" stipulate relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo (Sezione I-A), sono detraibili ai fini IRPEF nella misura prevista dalle norme di legge vigenti in materia (nel presente contratto la parte di premio imponibile destinata agli "Eventi Calamitosi" è pari al 2,4% del premio imponibile). |
| Rimborso | <p>L'aderente ha diritto al rimborso della quota parte del premio relativo al periodo di polizza non goduto, al netto delle imposte già versate, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cessazione della copertura per estinzione anticipata totale, portabilità o accollo del finanziamento. Resta ferma la facoltà dell'aderente-assicurato di chiedere il mantenimento della copertura assicurativa per il solo caso di portabilità del finanziamento; - recesso in caso di sinistro da parte dell'aderente; - recesso dal contratto assicurativo: se effettuato entro 60 giorni dall'adesione; - cessazione di impresa: nel caso in cui il contraente del finanziamento sia un'impresa (o comunque una persona giuridica), al verificarsi della sua cessazione, contestuale o precedente all'estinzione totale del finanziamento, la copertura verrà annullata dalla data di cessazione dell'impresa. <p>In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento il contratto rimane in vigore e la Compagnia rimborsa l'eventuale maggior premio derivante dalla differenza fra la rata annuale imponibile pagata (relativa al periodo non goduto) e il pro-rata della nuova rata di premio dovuta (conteggiata dal giorno di estinzione anticipata parziale e la fine dell'annualità in corso).</p> |



Quando comincia la copertura e quando finisce?

| | |
|--------------------|---|
| Durata | <p>Ad integrazione delle informazioni indicate nel DIP Danni, si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la durata contrattuale coincide con la durata residua del finanziamento risultante alla data di adesione e può variare da un minimo di 2 anni fino ad un massimo di 40 anni e 30 giorni; - la durata del contratto assicurativo può essere prorogata, in forma gratuita, pertanto senza costi a carico dell'aderente, fino ad un massimo di 18 mesi, limitatamente ai casi di rinegoziazione (compresi anche i casi di sospensione del pagamento delle rate del mutuo consentito dalla Legge) che comportino variazione della durata del finanziamento rispetto al termine originariamente stabilito. Sono ammesse più proroghe in forma gratuita della durata del contratto assicurativo, fermo restando il limite massimo complessivo di 18 mesi. |
| Sospensione | <p>Se l'aderente non paga la prima rata di premio l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui effettua il pagamento. Se l'aderente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.</p> |



Come posso disdire la polizza?

| | |
|--|--|
| Ripensamento dopo la stipulazione | <p>L'aderente può recedere dal contratto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della copertura (per il tramite dell'intermediario mediante sottoscrizione di apposita modulistica, ovvero con altri mezzi idonei che ne dimostrino l'avvenuta consegna, tra cui lettera raccomandata a/r) sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita. In tal caso l'Impresa rimborserà la quota parte della rata di premio annuale, pagata e non goduta, al netto delle imposte assicurative versate, calcolata in pro rata temporis.</p> |
| Risoluzione | <p>Non sono previste ipotesi di risoluzione,</p> |



A chi è rivolto questo prodotto?

Alle persone fisiche (o giuridiche) di età superiore o uguale a 18 anni residenti (o con sede) in Italia, clienti del Credito Valtellinese che hanno contratto un mutuo ipotecario con piano di rientro programmato di importo fino ad € 500.000,00.



Quali costi devo sostenere?

I costi che devi sostenere, in aggiunta alle imposte di legge sui premi, sono i costi amministrativi pari al **10%** del premio imponibile, nonché le provvigioni di intermediazione pari al **20%** del premio imponibile (quota parte percepita in media dall'intermediario sulla produzione 2019, espressa in valore assoluto: € 3,55).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|----------------------------------|--|
| All'impresa assicuratrice | <p>Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all'indirizzo dell'Impresa Global Assistance S.p.A., Piazza Diaz 6, 20123 Milano, all'attenzione dell'ufficio Gestione Reclami (Numero di fax 02.43.33.50.20 – indirizzo di posta elettronica: gestione.reclami@globalassistance.it). Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet dell'Impresa www.globalassistance.it nella sezione "Contatti".</p> <p>Ai reclami verrà dato riscontro dall'impresa nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'Impresa.</p> |
| All'IVASS | <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (superiore al periodo suindicato), è possibile rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore), Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it, utilizzando l'apposito Modello presente sul sito dell'Ivass (Info su: www.ivass.it).</p> |

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

| | |
|--|---|
| Mediazione | <i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</i> |
| Negoziazione assistita | <i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i> |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <i>- Arbitrato: In caso di sinistro, qualora le due parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia tramite arbitrato ossia incaricando a tale scopo, in aggiunta ai propri periti, un terzo perito. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo perito. - Liti Transfrontaliere: è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net).</i> |

AVVERTENZE:

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO, LA POLIZZA CONTESTUALMENTE CESSA E L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO IMPONIBILE PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA DELLA RATA DI PREMIO.

IN ALTERNATIVA, NEL SOLO CASO DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO AD ALTRA BANCA, PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA, IL PROSEGUIMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA EVENTUALMENTE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (C.D. HOME INSURANCE), CHE, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO POTRAI CONSULTARE, CHIEDENDO LE CREDENZIALI DI ACCESSO ALL'IMPRESA, ED UTILIZZARE PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. – Gruppo Assicurativo Ri.Fin

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

“GLOBAL PROTEZIONE INCENDIO”

Ed. 4/GPI

Data ultimo aggiornamento: 26/10/2020

Polizza redatta secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA – Associazioni
Consumatori – Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari

SOMMARIO

| | |
|--|-----------|
| GLOSSARIO | 3 |
| CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE | 5 |
| PARTE I: MODALITA' DI ADESIONE E ALTRE NORME GENERALI | 5 |
| Premessa | 5 |
| Art. 1 – Effetto, durata, proroga e cessazione dell'assicurazione | 5 |
| Art. 2 – Pagamento del Premio e sospensione dell'assicurazione | 5 |
| Art. 3 – Diritto di recesso | 5 |
| Art. 4 – Estinzione Anticipata del Finanziamento o Portabilità o Accollo – Rinegoziazione – Cessazione di attività di Impresa..... | 6 |
| Art. 5 – Altre assicurazioni | 6 |
| Art. 6 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | 6 |
| Art. 7 – Aggravamento del rischio..... | 6 |
| Art. 8 – Diminuzione del rischio | 6 |
| Art. 9 - Ispezione delle cose assicurate | 6 |
| Art. 10 – Cessione dei diritti | 6 |
| Art. 11 – Comunicazioni | 7 |
| Art. 12 – Foro competente | 7 |
| | |
| PARTE II: COSA E' COPERTO E COSA E' ESCLUSO DALL'ASSICURAZIONE | 8 |
| Art. 13 – Fabbricati assicurabili | 8 |
| Art. 14 – Fabbricati non assicurabili | 8 |
| Art. 15 – Lavori di ristrutturazione | 9 |
| Art. 16 – Oggetto dell'Assicurazione | 9 |
| Art. 17 – Esclusioni | 9 |
| | |
| PARTE III: DENUNCIA E VALUTAZIONE DEL SINISTRO - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO | 11 |
| Art. 18 - Obblighi in caso di sinistro | 11 |
| Art. 19 - Esagerazione dolosa del danno | 11 |
| Art. 20 - Procedure per la valutazione del danno | 11 |
| Art. 21 - Mandato dei periti | 11 |
| Art. 22 - Determinazione del danno e limite massimo dell'indennizzo | 12 |
| Art. 23 - Determinazione della somma assicurata | 12 |
| Art. 24 – Primo rischio assoluto | 12 |
| Art. 25 – Pagamento dell'indennizzo..... | 12 |
| | |
| ALLEGATO 1: ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO..... | 13 |
| | |
| ALLEGATO 2: ELENCO IMMOBILI ASSICURABILI E RELATIVI CODICI DI RISCHIO..... | 14 |

GLOSSARIO

Ai termini di seguito indicati vengono attribuiti i seguenti significati:

Aderente: il cliente della Banca Contraente a cui sia stato erogato un Finanziamento, che abbia aderito alla presente Polizza collettiva sottoscrivendo il relativo Modulo di Adesione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione relativo al singolo Aderente.

Banca o Banca Contraente: il Credito Valtellinese S.p.A. che ha stipulato la Polizza collettiva con la Compagnia e che eroga il Finanziamento.

Beneficiario: l'Aderente o, se diverso, il proprietario del Fabbricato Assicurato.

Capitale Residuo: il debito residuo in linea capitale a carico dell'Aderente, relativo al Finanziamento, e rilevabile dal Piano di Ammortamento finanziario.

Compagnia: Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. con sede in PIAZZA Diaz, 6 – 20123 Milano

Copertura, solai, tetto:

- **Copertura:** il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
- **Solai:** il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato Assicurato; escluse pavimentazioni e soffittature.
- **Tetto:** il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato Assicurato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

Sostanze Esplosive: gli esplosivi considerati tali dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 06/05/1940 ed elencati nel relativo allegato A ed in ogni caso le sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad Esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato Assicurato: l'intera costruzione edile o singola unità immobiliare posta a garanzia del Finanziamento e identificata nella sezione "GARANZIA INCENDIO FABBRICATO" del Modulo di Adesione, oggetto della copertura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazioni od interrato, comprese dipendenze anche in corpo separato purché situate nell'area immediatamente circostante il corpo principale, recinzioni in muratura, inclusi cancellate e cancelli, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici e fissi per illuminazione, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, il tutto se al servizio del fabbricato stesso in quanto indipendente dall'attività nello stesso esercitata, affreschi e statue non aventi valore artistico, esclusi: parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private.

Qualora si assicuri una sola porzione di immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune.

Finanziamento: il contratto di mutuo ipotecario che preveda da parte della Banca Contraente anticipo di denaro al cliente e, da parte del cliente, un impegno alla restituzione di tale denaro in un certo periodo di tempo.

Franchigia: è l'importo prestabilito, che in caso di danno, l'Aderente tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall'Indennizzo; pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'Indennizzo verrà determinato ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione e senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibile: si considerano incombustibili i materiali che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

Infiammabili: sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore ai 35° centesimali) non classificabili come "Sostanze Esplosive", che rispondano alle seguenti caratteristiche:

- TIPO A:
 - gas combustibili;
 - liquidi e solidi con punto d'infiammabilità inferiore a 21°C;
 - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua e l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
 - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano;
- TIPO B:
 - liquidi e solidi con punto d'infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C;
- TIPO C:
 - liquidi e solidi con punto d'infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C;
 - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto d'infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 – Allegato V.

Intermediario: con tale termine si intende "Global Assicurazioni S.p.A.", società iscritta alla Sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi e il "Credito Valtellinese S.p.A.", società iscritta al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi alla Sezione D. Global Assicurazioni S.p.A. si occupa delle attività di intermediazione, incluso l'incasso dei premi e la gestione delle polizze, fatta eccezione per la proposizione del contratto alla clientela e la raccolta delle firme che avviene ad opera del Credito Valtellinese S.p.A.

Limite di Indennizzo: l'importo massimo che la Compagnia sarà tenuta ad indennizzare per ciascun periodo assicurativo, qualunque sia il numero dei Sinistri.

Merci Speciali: per “merci speciali” si intendono le seguenti merci:

D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, cellulose (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse od alveolari – imballaggi materia plastica espansa od alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) – espansite e sughero grezzo;

D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa – cotone idrofilo - ovatte - cotone sodi;

D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci – stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - ovatte sintetiche – piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 Kg di merci speciali di categoria D3.

Modulo di Adesione: il documento, sottoscritto dall'Aderente, che riporta i dati identificativi del rischio assicurato, la somma assicurata, i dati e le dichiarazioni dell'Aderente nonché ogni altro elemento utile o necessario alla valutazione del rischio da parte della Compagnia e alla gestione del contratto, mediante il quale lo stesso aderisce all'Assicurazione.

Piano di Ammortamento: il piano di rientro programmato del Finanziamento determinato con riferimento al capitale assicurato iniziale ed alla durata dell'Assicurazione indicati nel Modulo di Adesione.

Polizza collettiva: il presente contratto assicurativo stipulato dalla Banca Contraente per conto degli Aderenti il quale regola l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dall'Aderente alla Compagnia in relazione all'Assicurazione.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo e del “colpo d'ariete” non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PARTE I: MODALITA' DI ADESIONE E ALTRE NORME GENERALI

Premessa

La presente Polizza collettiva è riservata ai clienti della Banca ai quali sia stato erogato un Finanziamento (mutuo ipotecario con piano di rientro programmato), che hanno la facoltà di aderire liberamente sottoscrivendo l'apposito Modulo di Adesione e corrispondendone il relativo Premio.

Nel caso in cui il Finanziamento sia intestato a più persone sarà prevista un'unica adesione per l'intero importo del Finanziamento.

Art. 1 – Effetto, durata, proroga e cessazione dell'assicurazione

L'Assicurazione ha **effetto**:

- per i Finanziamenti di nuova erogazione, dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del Finanziamento o, se successiva, dalla data indicata sul Modulo di Adesione purché la prima rata del Premio risulti pagata entro il primo giorno lavorativo successivo alla data indicata sul Modulo stesso, altrimenti decorre dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento;
- per i Finanziamenti già in corso, dalle ore 24.00 del giorno stesso dell'adesione se la prima rata del Premio risulti pagata entro il primo giorno lavorativo successivo, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

La **durata** dell'Assicurazione deve coincidere sempre con la durata residua del Finanziamento.

Il Premio è corrisposto con rate annuali costanti pari a **12** mesi. Ove sia necessario allineare la data di scadenza dell'adesione con quella del Finanziamento, la prima rata di Premio potrà avere una durata diversa, compresa tra 6 mesi e un giorno e 18 mesi, e pertanto avere importo differente rispetto alle successive rate annuali di Premio.

La durata dell'Assicurazione può essere **prorogata**, in forma gratuita (pertanto senza costi a carico dell'Aderente), fino ad un massimo di **18** mesi e limitatamente ai casi di rinegoziazione (compresi anche i casi di sospensione del pagamento delle rate del mutuo consentito dalla Legge) che comportino variazione della durata del Finanziamento rispetto al termine originariamente stabilito. Sono ammesse più proroghe in forma gratuita della durata del contratto assicurativo, fermo restando il limite massimo complessivo di **18** mesi.

In tutti i casi sopra citati l'Assicurazione rimane operante fino alle ore 24.00 del giorno previsto come nuovo termine di scadenza del Finanziamento, previo obbligo di comunicazione alla Compagnia da parte della Banca Contraente, della predetta variazione di durata del Finanziamento stesso.

In caso di proroga della data di scadenza in forma gratuita, come sopra indicato, al fine di allineare la durata della copertura dell'Assicurazione alla nuova durata del Finanziamento, potrà essere eventualmente necessario ricalcolare l'ammontare delle singole rate annuali del Premio assicurativo, riducendone proporzionalmente i relativi importi. La Compagnia emetterà un'appendice contrattuale di variazione indicante la nuova data di scadenza dell'Assicurazione, nonché l'importo delle singole rate annuali residue, eventualmente ridotto.

L'Assicurazione **cesserà** in ogni caso alla data di estinzione anticipata totale del Finanziamento comunicata dalla Banca Contraente, senza obbligo alcuno di comunicazione da parte dell'Aderente, oltre nei casi indicati al successivo Art. 4.

In nessun caso la Compagnia sarà obbligata a corrispondere alcun Indennizzo per Sinistri che si verifichino oltre la data di cessazione del contratto.

Art. 2 – Pagamento del Premio e sospensione dell'assicurazione

Il Premio deve essere **pagato** alla Compagnia tramite bonifico bancario, accreditando il relativo importo sul conto corrente dell'Intermediario Global Assicurazioni S.p.A.. Al fine dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del Premio fa fede la documentazione contabile del competente istituto di credito.

Se l'Aderente non paga la prima rata di Premio, l'Assicurazione **resta sospesa** fino alle ore 24,00 del giorno in cui effettua il pagamento. Se l'Aderente non paga le rate di Premio successive, l'Assicurazione **resta sospesa** dalle ore 24,00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento.

Sono a carico degli Aderenti le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al Premio.

Art. 3 – Diritto di recesso

L'Aderente può esercitare il **diritto al recesso** nei seguenti casi:

- 1) **Ripensamento**: l'Aderente può recedere dal contratto assicurativo, entro **60** giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di invio della comunicazione di recesso. Entro **30** giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia provvederà a rimborsare all'Aderente la quota parte di premio di rata, corrisposto e non goduto, al netto delle imposte assicurative versate, calcolata dal giorno in cui è stato richiesto il recesso.
- 2) **Disdetta**: l'Aderente può, ogni anno, recedere con preavviso di **60 giorni** rispetto alla fine dell'annualità in corso nella quale viene richiesto il recesso, senza oneri a suo carico. In tal caso il recesso avrà effetto a decorrere dall'inizio della successiva annualità.
- 3) **Recesso per sinistro**: l'Aderente può, dopo ogni denuncia di Sinistro ed entro **60** giorni dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, esercitare il recesso dal contratto assicurativo con preavviso di **30** giorni. In tal caso la Compagnia, entro **15** giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la quota parte di Premio di rata, pagata e non goduta, al netto delle imposte assicurative versate, calcolata dal giorno in cui è stato esercitato il recesso.

In tutte le ipotesi di cui sopra, l'Aderente potrà recedere dall'Assicurazione, mediante consegna all'Intermediario dell'apposito modulo di recesso o inviando comunicazione di recesso tramite lettera Raccomandata A/R o, comunque, tramite ogni altro mezzo che provi l'avvenuta consegna quale, ad esempio, E-mail, Posta Elettronica Certificata (PEC) o Fax.

Art. 4 – Estinzione Anticipata del Finanziamento o Portabilità o Accollo – Rinegoziazione – Cessazione di attività di Impresa

In caso di **estinzione anticipata totale** del Finanziamento o di suo trasferimento tramite surrogazione (**portabilità**) o di suo **accollo**, il contratto assicurativo cesserà e la Compagnia, prontamente informata dall'Intermediario, provvederà a rimborsare all'Aderente, entro **30** giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, l'eventuale quota di Premio di rata annuale, pagata e non goduta, al netto delle imposte assicurative versate, calcolata in "pro rata temporis" con effetto dalla data dell'operazione sul Finanziamento.

Il rimborso del Premio, effettuato materialmente dall'Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., è a carico della Compagnia, cui compete anche l'onere dei relativi conteggi.

In **alternativa**, nel solo caso di **portabilità** del Finanziamento, l'Aderente potrà fare richiesta che la copertura assicurativa rimanga in essere fino alla scadenza contrattuale. La richiesta dovrà essere effettuata alla Compagnia, **contestualmente** all'operazione, compilando l'apposito modulo presso la Banca ove è stato sottoscritto il Finanziamento. In tale ipotesi il contratto proseguirà secondo il Piano di ammortamento originario, eventualmente designando un nuovo beneficiario. La Compagnia formalizzerà tale richiesta con l'emissione di apposita appendice contrattuale.

In caso di **estinzione anticipata parziale** del Finanziamento, l'Assicurazione rimarrà in vigore e verrà adeguata tramite emissione di apposita appendice contrattuale in cui sarà data evidenza della nuova somma assicurata, corrispondente al nuovo valore del debito residuo del Finanziamento, e dell'eventuale nuova rata annuale di premio attribuita, quest'ultima, nel solo caso in cui la tariffa preveda, per la nuova somma assicurata, una rata annuale di Premio inferiore rispetto alla rata annuale di Premio all'adesione. In tale circostanza la Compagnia, per il tramite dell'Intermediario, provvederà, entro **30** giorni dalla data del ricevimento della segnalazione di estinzione anticipata parziale, al rimborso dell'eventuale maggior premio derivante dalla differenza fra la rata annuale imponibile pagata (relativa al periodo non goduto) ed il pro-rata della nuova rata di premio imponibile dovuta (conteggiata dal giorno di estinzione anticipata parziale e la fine dell'annualità in corso). In caso di **rinegoziazione** che comporti la variazione della durata del Finanziamento, esclusi i casi di proroga gratuita ai sensi del precedente Art. 1 - "Effetto, durata, proroga e cessazione dell'assicurazione", l'Assicurazione verrà adeguata tramite emissione di apposita appendice contrattuale con l'indicazione della nuova data di scadenza della copertura assicurativa con conseguente nuova determinazione del Premio. Limitatamente ai fabbricati della SEZIONE I dell'elenco immobili assicurabili, il nuovo Premio sarà calcolato in base al valore del debito residuo del Finanziamento, con conseguente eventuale modifica del Premio nel solo caso in cui la tariffa preveda una rata annuale di Premio inferiore rispetto alla rata annuale di Premio all'adesione.

Nel caso in cui l'Aderente sia un'impresa (o comunque una persona giuridica), al verificarsi della **cessazione dell'attività** dell'Aderente medesimo, contestuale o precedente all'estinzione anticipata totale del Finanziamento, l'Assicurazione verrà annullata automaticamente dalla data di sua cessazione. La Compagnia restituirà all'Aderente, o ai suoi aventi causa, la quota parte della rata di Premio, pagato e non goduto, al netto delle imposte versate, calcolato in "pro rata temporis".

Art. 5 – Altre assicurazioni

La validità e l'efficacia dell'Assicurazione non è inficiata dalla contemporanea esistenza di altre assicurazioni contro gli stessi rischi.

La Compagnia dispensa la Banca Contraente della Polizza collettiva e gli Aderenti dalle comunicazioni di cui all'art. 1910 del Codice Civile, salvo in caso di sinistro, nel quale l'Aderente (o il proprietario del Fabbricato Assicurato se diverso dall'Aderente) deve dare, comunicazione ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile a ciascun assicuratore dell'esistenza degli altri contratti assicurativi. L'Aderente in tal caso potrà chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 6 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ESEMPIO: costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio ai sensi dell'art. 1892 e 1893 c.c., l'erronea indicazione con colpa o dolo da parte dell'Aderente della tipologia del Fabbricato Assicurato.

Art. 7 – Aggravamento del rischio

L'Aderente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia, con mezzi idonei che ne dimostrino l'avvenuta consegna, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ESEMPIO: costituisce aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 c.c., il cambiamento nella destinazione d'uso del Fabbricato Assicurato o di una sua porzione.

Art. 8 – Diminuzione del rischio

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 4 – "Estinzione Anticipata del Finanziamento o Portabilità o Accollo – Rinegoziazione – Cessazione di attività di Impresa" in caso di estinzione anticipata parziale del Finanziamento e di rinegoziazione, nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Aderente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile.

Art. 9 - Ispezione delle cose assicurate

La Compagnia ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate, la Banca Contraente e l'Aderente (e/o il proprietario del Fabbricato se diverso dall'Aderente) hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 10 – Cessione dei diritti

L'Aderente non potrà in alcun modo cedere a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla presente Assicurazione.



Art. 11 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni con riferimento alla presente Assicurazione, dovranno essere effettuate per iscritto anche tramite posta elettronica. Ogni eventuale variazione di indirizzo dell'Aderente deve essere comunicata alla Compagnia per il tramite della Banca Contraente della Polizza collettiva e/o dell'Intermediario Global Assicurazioni S.p.A. Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia all'Aderente saranno indirizzate all'ultimo domicilio conosciuto dell'Aderente stesso.

Art. 12 – Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto di Assicurazione è competente, in via esclusiva, il Foro dove ha sede, residenza o domicilio l'Aderente.

PARTE II: COSA E' COPERTO E COSA E' ESCLUSO DALL'ASSICURAZIONE

Art. 13 – Fabbricati assicurabili

Con la presente Polizza collettiva possono essere assicurati i Fabbricati che costituiscono garanzia ipotecaria relativa a mutui ipotecari di importo **non superiore a € 500.000,00**, che siano erogati dalla Banca Contraente e sottoscritti da clienti della Banca Contraente medesima che aderiscono liberamente alla Polizza collettiva.

I Fabbricati possono essere anche di proprietà di terzi (garante del Finanziamento) e in tal caso l'Assicurazione si intende prestata in nome altrui.

I Fabbricati assicurati **devono**:

- essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
- prevedere, ove siano esercitate attività, altezza d'impilamento delle merci, con o senza scaffalature, inferiori ai 10 metri;
- rientrare in una delle tipologie indicate nelle SEZIONI di cui all'Allegato 2 - "Elenco immobili e relativi codici di rischio";
- essere destinati a:
 - **SEZIONE I**: per almeno 3/4 della superficie totale ad abitazioni civili e/o uffici e/o studi professionali, aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili, solai, armatura del tetto e rivestimenti interni anche in materiali combustibili. Esclusivamente per i fabbricati destinati a civile abitazione ubicati in località montane, escluse abitazioni coesistenti in fabbricati che non siano per almeno 3/4 di pari destinazione, sono tuttavia tollerate l'esistenza di manto di copertura in scandole e/o l'esistenza di rivestimento delle pareti esterne in legno purché aderente alle strutture in muratura costituenti il Fabbricato stesso nonché l'esistenza di balconi in legno;
 - **SEZIONE II**: alberghi, fabbricati destinati a caserme, scuole, ospedali e consimili destinazioni d'uso, negozi, attività commerciali, depositi, esclusi quelli indicati alla successiva Sezione IV, nonché eventuali uffici e/o studi professionali, dipendenti e coesistenti con gli stessi, aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili;
 - **SEZIONE III**: attività produttive e/o di lavorazione, esclusi quelli indicati alla successiva Sezione IV, nonché eventuali uffici e/o studi professionali, dipendenti e coesistenti con gli stessi, aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili;
 - **SEZIONE IV**: attività commerciali, depositi, attività produttive e/o di lavorazione di materie plastiche non espanse e/o alveolari, di prodotti chimici senza impiego d'infiammabili, di legno e di mobili senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato d'aspirazione, nonché eventuali uffici e/o studi professionali, dipendenti e coesistenti con gli stessi, aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili.

Nei Fabbricati di cui alle SEZIONI III e IV, ed al solo scopo dello svolgimento dell'attività che vi si svolge, vi possono essere i seguenti massimi quantitativi di *Merci speciali* di categoria D1 (o l'equivalente quantità delle categorie D2 o D3): fino ad un massimo di Kg. 100 (cento). Non si tiene conto delle *Merci speciali* esistenti nella parte di Fabbricato non occupata dall'Aderente (e/o dal proprietario del fabbricato assicurato se diverso dall'Aderente).

Art. 14 – Fabbricati non assicurabili

Non sono assicurabili i Fabbricati:

- che costituiscono garanzia ipotecaria relativa a mutui ipotecari di importo **superiore a € 500.000,00**;
- **in costruzione**, indipendentemente dalla destinazione d'uso e dallo stato di avanzamento dei lavori;
- **in ristrutturazione**, salvo quanto indicato al successivo art. 15 – "*Lavori di ristrutturazione*";
- **che non dovessero rientrare nelle tipologie delle Sezioni I, II, III e IV** di cui all'Allegato 2 - "Elenco immobili e relativi codici di rischio";
- **in cui siano esercitate le seguenti attività**, inerenti a (/produzione o lavorazione di):
 - Camping;
 - Cartiere, carta straccia/ stracci;
 - Cererie;
 - Fiammiferi;
 - Filature e relative operazioni di preparazione di fibre naturali e/o artificiali;
 - Gomma spugna e microporosa, schiume di lattice;
 - Grandi magazzini, centri commerciali ed empori non protetti da impianto automatico d'estinzione incendio (sprinkler);
 - Infiammabili, carburanti, combustibili ed esplosivi siano essi liquidi, solidi o gassosi;
 - Mangimi e prodotti vegetali disidratati in genere;
 - Materia plastica e/o gomma espansa o alveolare, poliuretani espansi;
 - Molini di cereali in genere, di legumi, di foraggio, di crusca;
 - Natanti con scafo in legno e/o materie plastiche;
 - Oggetti in materiale vegetale secco, fiori secchi;
 - Ovatte, imbottiture;
 - Pneumatici;
 - Prodotti chimici con impiego di infiammabili;
 - Sale da ballo, discoteche, casinò;
 - Sale da gioco;
 - Scope, spazzole e pennelli;
 - Sellerie e tappezzerie per veicoli e natanti in genere;
 - Serre;
 - Sughero, zolfo;
 - Teatri;
 - Tessuti non tessuti, feltri;
 - Trattamento, recupero e riciclo di rifiuti;
 - Vernici, smalti e lacche.

Art. 15 – Lavori di ristrutturazione

Nel caso di Finanziamenti concessi a persone fisiche in funzione di lavori di ristrutturazione della propria abitazione, qualora il Fabbricato Assicurato fosse quello oggetto della ristrutturazione, è condizione essenziale ai fini dell'operatività della copertura assicurativa che detto Fabbricato sia in buone condizioni di statica e manutenzione, che i lavori di ristrutturazione siano limitati a pavimenti, rivestimenti o ammodernamenti degli impianti al servizio del Fabbricato stesso e che non prevedano interventi strutturali, anche solo parziali, riguardanti fondamenta, strutture portanti, solai e copertura del tetto.

Art. 16 – Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, a risarcire i danni materiali e diretti arrecati ai Fabbricati assicurati, derivanti dai seguenti eventi:

1. INCENDIO, ESPLOSIONI E ALTRI EVENTI DANNOSI

- a) incendio;
- b) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- c) caduta aeromobili, loro parti o cose dagli stessi trasportate, esclusi ordigni esplosivi;
- d) fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi garantiti nell'Assicurazione che abbiano colpito i Fabbricati assicurati oppure altri immobili posti entro un raggio di 20 metri;
- e) i guasti causati ai Fabbricati assicurati per ordine dell'Autorità, allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso nonché quelli allo stesso scopo provocati dall'Aderente (e/o dal proprietario del Fabbricato se diverso dall'Aderente) e/o da terzi;
- f) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo pagabile ai termini dell'Assicurazione, fermo quanto previsto dal successivo Art. 25 – Pagamento dell'Indennizzo;
- g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei fabbricati medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- h) onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere, in moto a velocità supersonica;
- i) urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti, né al servizio dell'Aderente (e/o del proprietario del Fabbricato se diverso dall'Aderente). Gli eventuali danni da incendio provocati da urto di veicoli non è oggetto della presente copertura.

Ad integrazione di quanto sopra l'Assicurazione si intende estesa anche ai seguenti ulteriori eventi:

2. EVENTI ATMOSFERICI

- a) materiali e diretti causati ai Fabbricati assicurati da fulmini, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, quando l'evento atmosferico abbia colpito una pluralità di soggetti;
- b) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

3. EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI DOLOSI

- a) dei danni materiali e diretti causati ai Fabbricati assicurati da incendio, esplosione e scoppio, caduta aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo;
- b) degli altri danni materiali e diretti causati ai Fabbricati assicurati da persone (dipendenti e non dell'Aderente o del proprietario del Fabbricato se diverso dall'Aderente-Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con l'avvertenza che qualora l'occupazione medesima si protracesse per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi, la Compagnia non risponde dei danni di cui alla presente condizione particolare.

In riferimento alle estensioni di garanzia (di cui ai precedenti punti 2 e 3):

- il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, della Franchigia pari a € 500,00 per gli immobili della Sezione I e della Franchigia pari a € 1.000,00 per gli immobili delle Sezioni II, III e IV come descritti nell'Allegato "Elenco immobili assicurabili e relativi codici di rischio";
- per gli immobili delle Sezioni II, III e IV il Limite massimo di Indennizzo per periodo di assicurazione è pari all' 80% del valore assicurato.

La Compagnia risponde dei danni, derivanti dagli eventi oggetto dell'Assicurazione, anche se determinati da colpa grave dell'Aderente (e/o del proprietario del Fabbricato se diverso dall'Aderente), delle persone di cui devono rispondere a norma di legge, nonché, se ed in quanto debbano risponderne, del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti e dei collaterali con loro conviventi se persona fisica, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata se persona giuridica.

Art. 17 – Esclusioni

Sono esclusi i danni al Fabbricato:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo quanto previsto dall'Art. 16 – "Oggetto dell'assicurazione" al punto "Eventi sociopolitici e Atti dolosi";
- b) causati da esplosione o emanazioni di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo dall'Aderente (e/o dal proprietario del Fabbricato se diverso dall'Aderente) e/o dai suoi rappresentanti legali o dai soci a responsabilità illimitata, in caso di Aderente (o di proprietario del Fabbricato se diverso dall'Aderente) corrispondente a persona giuridica;

- d) causati con dolo dall'Aderente (e/o dal proprietario del Fabbricato se diverso dall'Aderente), dalle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge nonché, se ed in quanto egli debba risponderne, dal coniuge, dagli ascendenti, dai discendenti e dai collaterali dell'Aderente stesso (e/o del proprietario del Fabbricato se diverso dall'Aderente) con lui conviventi se lo stesso è una persona fisica;
 - e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane o cedimento del terreno;
 - f) connessi allo smarrimento o al furto delle cose contenute nel Fabbricato avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
 - g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione, o difetti di materiale;
 - h) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
 - i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- indiretti quali mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del Fabbricato Assicurato.

Inoltre, in merito alle estensioni di garanzia la Compagnia **non risponde dei danni:**

A) in riferimento agli EVENTI ATMOSFERICI:

- da bagnamento diversi da quelli enunciati al precedente Art.16, punto 2, comma b);
- dei danni, ancorché verificatosi a seguito degli eventi atmosferici inclusi in copertura, causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve;
- subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

B) in riferimento agli EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI DOLOSI:

- di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

PARTE III: DENUNCIA E VALUTAZIONE DEL SINISTRO - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Art. 18 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Aderente (e/o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall'Aderente) **deve**:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso scritto alla Compagnia o all'Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite della Banca Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l'avvenuta consegna, entro **3 (tre) giorni** da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità del proprietario del Fabbricato Assicurato;
- c) presentare, nei **5 (cinque) giorni** successivi, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia;
- d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità delle cose distrutte o danneggiate, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 19 - Esagerazione dolosa del danno

L'Aderente (e/o il proprietario del Fabbricato se diverso dall'Aderente) che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennità.

Art. 20 - Procedure per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato tra le parti (ovvero tra la Compagnia e l'Aderente o proprietario effettivo del Fabbricato Assicurato, se non coincidente con l'Aderente) **direttamente oppure**, a richiesta di una di esse, **mediante periti** nominati uno dalla Compagnia ed uno dall'Aderente (o proprietario effettivo del Fabbricato Assicurato, se non coincidente con l'Aderente), con apposito atto unico.

In caso di disaccordo i due periti devono nominare un terzo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà e l'Aderente (o il proprietario effettivo del Fabbricato Assicurato, se non coincidente con l'Aderente) conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare detta spesa trattenendo la sua quota dall'Indennizzo eventualmente dovuto.

Tuttavia, la Compagnia rimborserà, in caso di danno risarcibile ai termini dell'Assicurazione, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Aderente avrà scelto e nominato conformemente a quanto sopra previsto, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Aderente a seguito di nomina del terzo perito, entro il limite del 5% dell'Indennizzo, con il massimo di € 5.000,00.

Art. 21 - Mandato dei periti

I periti **devono**:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze tali da mutare il rischio non comunicate alla Compagnia;
3. verificare se l'Aderente (e/o il proprietario del Fabbricato se diverso dall'Aderente) ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art. 18 – *Obblighi in caso di Sinistro*;
4. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui agli Artt. 20 – *Procedure per la valutazione del danno* e 22 – *Determinazione del danno e limite massimo dell'indennizzo*;
5. procedere alla stima del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 22 - Determinazione del danno e limite massimo dell'Indennizzo

L'attribuzione del valore di ricostruzione che ciascun Fabbricato Assicurato - illeso, danneggiato o distrutto - aveva al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato, **escludendo soltanto il valore dell'area**;
- per gli impianti rientranti nella definizione di "Fabbricato", il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Nella somma assicurata per la voce "Fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Aderente (o sul proprietario del Fabbricato, se diverso dall'Aderente) e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge al momento della ricostruzione.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 Codice Civile, l'ammontare del danno sarà indennizzato con il **limite della somma assicurata al momento del Sinistro**, come determinato ai sensi del successivo articolo (ultimo capoverso).

Art. 23 - Determinazione della somma assicurata

La somma assicurata è decrescente nel tempo e corrisponde al debito residuo in linea capitale del Finanziamento considerate regolarmente corrisposte tutte le rate scadute.

La somma assicurata iniziale corrisponde all'importo del mutuo ipotecario, se erogato al momento dell'Adesione, o del debito residuo, se il mutuo ipotecario è già in corso; in caso di mutuo cointestato la somma assicurata iniziale è pari all'importo dell'intero Finanziamento. Tale somma non potrà essere comunque superiore al valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato Assicurato, stimato come disposto dai precedenti Artt. 20 – *Procedure per la valutazione del danno* e 22 – *Determinazione del danno e limite massimo dell'indennizzo*.

In caso di sinistro la Banca Contraente comunicherà alla Compagnia l'importo del debito residuo in linea capitale risultante alla data di avvenimento del Sinistro dedotto dell'importo di eventuali rate scadute e non ancora regolarmente corrisposte alla Banca Contraente.

Art. 24 – Primo rischio assoluto

L'Assicurazione è prestata nella forma a **primo rischio assoluto** e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Esempio: se il Fabbricato è assicurato per un valore di € 50.000,00 e il danno patito è pari a € 20.000, la Compagnia è tenuta ad indennizzare l'importo di € 20.000 (dedotta la franchigia applicabile), a prescindere dal fatto che la somma assicurata sia corrispondente al valore effettivo dell'immobile. Quindi, anche se al momento del Sinistro il Fabbricato dovesse valere € 100.000, la Compagnia sarà comunque tenuta a pagare € 20.000 (dedotta la Franchigia applicabile), senza alcuna riduzione proporzionale.

Art. 25 – Pagamento dell'Indennizzo

La Compagnia, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, ne dà esito all'Assicurato entro **30 (trenta) giorni** dal ricevimento di tutta la necessaria documentazione e conclusione degli accertamenti peritali del caso. Ove il danno risulti risarcibile a termini di polizza, la Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo entro **15 (quindici) giorni** dalla restituzione della quietanza di Indennizzo, inviata dalla Compagnia all'Aderente (o al proprietario del Fabbricato Assicurato se diverso dall'Aderente), firmata per accettazione da quest'ultimo.

L'Indennizzo verrà corrisposto dalla Compagnia all'Aderente, che potrà utilizzarlo per l'estinzione o per la riduzione del debito residuo derivante dal Finanziamento erogato dalla Banca Contraente, o al proprietario del Fabbricato Assicurato se diverso dall'Aderente.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra alcuno dei casi previsti dal precedente Art. 17- *Esclusioni* lettere **c) e d)**.

Se il Sinistro è imputabile a responsabilità di terzi, la Compagnia può esercitare il diritto di surroga ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile. Nel caso in cui il Sinistro sia causato dall'Aderente e/o da parte di persone delle quali l'Aderente deve rispondere a norma di legge, e purché in quest'ultimo caso l'Aderente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile, la Compagnia rinuncia a tale diritto purché il Sinistro non sia stato cagionato dolosamente.

Se l'Aderente (e/o il proprietario del Fabbricato se diverso dall'Aderente) è un'impresa, la Compagnia prima del pagamento può richiedere:

- l'attestazione del Tribunale Civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura.

Spetta all'Aderente compiere tutti gli atti necessari che consentano alla Compagnia di poter procedere all'accertamento ed alla liquidazione del Sinistro.

ALLEGATO 1: ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO

Di seguito gli articoli del Codice Civile richiamati nel testo contrattuale:

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'Assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l'impugnazione.

L'Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma Assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'Assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 c.c..

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'art. 1913 c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.

Art. 1913 - Avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'Assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui si è verificato il sinistro o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'Assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di Salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

ALLEGATO 2: ELENCO IMMOBILI ASSICURABILI E RELATIVI CODICI DI RISCHIO

(FERMI I DISPOSTI DI CUI ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA)

SEZIONE I

| Tipologia Immobili Sezione I - A | Codice rischio |
|--|----------------|
| Civili abitazioni e Fabbricati agricoli destinati esclusivamente a civili abitazioni | 1112 |

| Tipologia Immobili Sezione I - B | Codice rischio |
|--|----------------|
| Chiese | 1211 |
| Uffici, Studi Professionali e di consulto medico | 1113 |
| Musei / Pinacoteche | 1311 |

SEZIONE II

| Tipologia Immobili Sezione II | Codice rischio |
|--|----------------|
| abiti e confezioni in genere non in tessuto elastico o tessuto a maglia ed escluse pellicce , sartorie, negozi o depositi di | 6810 |
| acciaierie anche con rottami, deposito di | 2120 |
| accumulatori e pile elettriche, negozio o deposito di | 2360 |
| aceto, negozio o deposito di | 1780 |
| acque minerali, gassose e bibite in genere, negozio o deposito di | 1110 |
| alberghi, stabilimenti termali, bagni pubblici | 1411 |
| alimentari in genere, negozio di | 1110 |
| alimentari surgelati, negozio o deposito di | 1460 |
| alimenti precotti e confezionati, negozio o deposito di | 1480 |
| amido, fecola, glucosio, negozio o deposito di | 1240 |
| animali vivi con o senza ambulatorio veterinario, negozio di | 510 |
| antiquariato, filatelia, numismatica, quadri, stampe d'arte, statue, sculture, restauratori e smaltatori d'arte, negozi di | 950 |
| apparecchi domestici a gas o elettrici, bruciatori, banchi frigoriferi, lampadari, negozio o deposito di | 2610 |
| apparecchi e strumenti elettronici, apparecchi radio per telecomunicazioni, audiovisivi, negozio o deposito di | 2420 |
| arrotini, negozio di | 2230 |
| articoli di cartoleria e cancelleria, negozi di | 330 |
| articoli di cuoio o pelle naturale o artificiale escluse calzature , negozio o deposito di | 4340 |
| articoli di monopolio, per fumatori, tabaccherie, negozi di | 410 |
| articoli per cine-foto-ottica, materiali fotosensibili (esclusi infiammabili, celluloidi, materiale per e laboratori di sviluppo e stampa) dischi, film, nastri per macchine scriventi, elaboratori, registratori audio/video e simili, negozio o deposito di | 4630 |
| articoli religiosi, negozi di | 310 |
| articoli sportivi, caccia/pesca no munizioni , negozi di | 320 |
| autorimesse autofficine eletrauto | 9210 |
| autoveicoli autorimorchi trattori, accessori auto/moto esclusi pneumatici , negozio o deposito di | 2510 |
| bar, osterie senza servizio ristorante | 1830 |
| barbieri parrucchieri estetisti istituti di bellezza, negozi di | 340 |
| birra, malto, negozio o deposito di | 1120 |
| biscotti, pane, panettoni, grissini, pasticceria, negozio o deposito di | 1350 |
| bottoni esclusi quelli in materiale combustibile , negozio o deposito di | 4610 |
| calci aeree ed idrauliche, gesso, cementi, deposito di | 5210 |
| calzature in cuoio o pelle naturale anche con parti in gomma, materia plastica, legno, sughero o suoi agglomerati, deposito di | 4840 |
| calzature in genere, ciabattini, calzolari, negozio di | 4350 |
| calze non elastiche , negozi o depositi di | 6830 |
| cappelli, borse escluse di cuoio, pelle naturale o artificiale, gomma e materiale vegetale , negozi o depositi di | 6840 |
| caramelle, cioccolato, torrone, panforte, negozio o deposito di | 1340 |
| carni e/o pesci in scatola, estratti di carne, negozio o deposito di | 1430 |
| carpenteria metallica, macchine non elettriche di peso > 2 ton , deposito di | 2210 |
| carte da parati, negozio di | 4260 |
| cartotecnica, negozio di | 4180 |
| casalinghi e simili, compresi quelli in legno se non preminenti , negozio di | 3310 |
| cassette audio e video, negozio di | 9620 |
| cavi e conduttori elettrici isolati, cavi con fibre ottiche, negozio o deposito di | 2330 |
| cereali, sementi, semi non oleosi , negozio di | 1710 |
| caffè e surrogati di caffè, negozio o deposito di | 1720 |
| colorifici, negozi di articoli per imbianchini e decoratori edili | 7300 |
| confezioni in tessuto a maglia, negozi o depositi di | 6860 |
| cordaggi, negozio o deposito di | 6710 |
| crine peli, deposito di | 6720 |
| cuscini materassi, negozio di | 6360 |

| | |
|--|------|
| decoratori di legno e mobili, negozio di | 3410 |
| depositi e magazzini generali di merci assumibili in base alla presente tabella protetti da impianto automatico d'estinzione incendio | 9121 |
| drogherie e coloniali in genere, negozi di | 1850 |
| elettrodomestici, radiotecnici, negozio di riparazioni | 2610 |
| fabbri, lattonieri, catene, fili, laminati, profilati, tubi saldati, reti, scatolame, fustame e prodotti in genere di lamiera sottile, negozio o deposito di | 2240 |
| farina di cereali, negozio o deposito di | 1210 |
| farmacia, negozio di | 7540 |
| fiori esclusi fiori secchi , negozi di | 240 |
| fonderie di metalli ferrosi di 2 ^o fusione, ghisa e/o metalli in pani o lingotti, deposito di | 2140 |
| fonderie di metalli non ferrosi e loro leghe, deposito di | 2150 |
| formaggi, burro, latticini, centrali del latte, negozio o deposito di | 1610 |
| frutta fresca, negozi di | 370 |
| frutta secca frutti oleosi, negozi di | 380 |
| frutti non oleosi, negozi di | 390 |
| gastronomie, salumerie, pizzerie | 1860 |
| gioielli, metalli e pietre preziose, bigiotteria, avorio, madreperla, negozio o deposito di | 2840 |
| grandi magazzini, centri commerciali, supermercati, ipermercati, empori e relativi depositi di riserva con superficie di vendita /deposito su più di 2 piani protetti da impianto automatico d'estinzione incendio | 9131 |
| grandi magazzini, centri commerciali, supermercati, ipermercati, empori e relativi depositi di riserva, mercati coperti, con superficie di vendita /deposito su non più di 2 piani protetti da impianto automatico d'estinzione incendio | 9132 |
| guarnizioni d'attrito per freni o frizioni, deposito di | 5650 |
| idraulici, stagnini, lattonieri, piombisti, negozi di | 420 |
| imbianchini o decoratori edili, deposito di | 7350 |
| laboratori di analisi | 9811 |
| laminati trafilati ed estrusi di metallo, deposito di | 2130 |
| lana non rigenerata, negozi o depositi di | 6310 |
| lastre di vetro, vetrai, negozio o deposito di sole | 5520 |
| laterizi o refrattari, deposito di | 5310 |
| latterie, cremerie, gelati, negozio o deposito di | 1360 |
| legatoria, librerie, pubblicazioni, negozio o deposito di | 4250 |
| legumi ortofruttili freschi patate, negozi di | 430 |
| litografia tipografia serigrafia, deposito di | 4220 |
| macchine ed apparecchiature elettriche metalliche anche per illuminazione e segnalazione escluse lampade e tubi luminescenti , deposito di | 2320 |
| macchine elettriche di potenza > 30kva , deposito di | 2310 |
| macchine operatrici utensili motrici non elettriche , deposito di | 2220 |
| macchine per ufficio e strumenti scientifici non elettronici , meccanica di precisione e micromeccanica, odontotecnica, negozio o deposito di | 2410 |
| magazzino frigorifero senza produzione di surgelati | 9110 |
| mangimi e prodotti vegetali disidratati, negozio di | 1520 |
| manufatti edilizia materiali diversi, deposito di | 5420 |
| manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso anche con altri materiali combustibili ma escluse materie plastiche espansive o alveolari se non completamente annegate per almeno cm. 1 per ogni lato nel manufatto stesso , deposito di | 5410 |
| marmellate, confetture, mostarde, miele, canditi, conserve di ortofruttili, negozio o deposito di | 1410 |
| materassi a molle, negozi o depositi di | 6680 |
| materiali elettrici, elettricisti, negozi di | 360 |
| materiali per sviluppo e stampa di supporti cinefotografici, esclusi infiammabili e celluloidi , negozio o deposito di | 4680 |
| materie per galvanostegia, deposito di | 2810 |
| materie per metallizzazione (escluso infiammabili e polveri di afnio, alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, torio, tungsteno, uranio e zirconio), deposito di | 2830 |
| materie per smaltatura oggetti metallici, deposito di | 2820 |
| materie per trattamento termico metalli, deposito di | 2860 |
| materie per zincatura brunitura bronzatura, deposito di | 2850 |
| matrici tipografiche, deposito di | 4210 |
| mercerie, negozi di | 6890 |
| mezzi ferroviari, tranviari e filovie, deposito od officina per | 9230 |
| minerali rottami metallici, autodemolizioni, deposito di | 2110 |
| minuterie metalliche, rubinetterie, attrezzi, utensili, stoviglie e casalinghi metallici, armi bianche e da fuoco (senza esistenza di munizioni o polvere da sparo), negozio o deposito di | 2230 |
| mobili metallici, casseforti, negozio o deposito di | 2630 |
| mole, carte e tele smeriglio ed altri mezzi abrasivi, negozio o deposito di | 5610 |
| motoveicoli e biciclette, negozio di vendita e/o riparazione o deposito di | 2540 |
| nastri, passamanerie, merletti, trine, negozi o depositi di | 6870 |
| natanti di soli scafi metallici , negozio o deposito di | 2570 |
| negozio o deposito di terrecotte, gres, ceramiche, porcellane, ed oggetti di | 5320 |

| | |
|---|------|
| occhiali, negozio o deposito di | 4640 |
| oggetti di vetro o cristallo anche con altri materiali combustibili, negozio o deposito di | 5530 |
| oggetti in metallo con max 30% di valore di componenti anche in materiale combustibile , deposito di | 2710 |
| oli e grassi alimentare di origine vegetale, negozio o deposito di | 1640 |
| olio d'oliva, negozio o deposito di | 1650 |
| ombrelli, negozio di | 4730 |
| ospedali/laboratori analisi mediche | 1511 |
| pane, panettieri senza forno , negozio o deposito di | 1350 |
| paste alimentari, negozio o deposito di | 1230 |
| patatine fritte, snacks, negozio o deposito di | 1370 |
| pelli naturali già conciate escluse pellicce , negozio o deposito di | 4310 |
| pesce fresco, pescherie, negozio o deposito di | 1670 |
| piante ornamentali e bulbi, negozio di | 470 |
| pietre, marmi, caolino, deposito di | 5110 |
| polveri di metallo esclusi magnesio, titanio, zirconio , deposito di | 2170 |
| prodotti alimentari liofilizzati, negozio o deposito di | 1470 |
| prodotti vegetali per concia/tinta delle pelli, negozio o deposito di | 4360 |
| prosciutti, salumi, negozio o deposito di | 1440 |
| ristoranti, pizzerie, rosticcerie, trattorie | 1840 |
| rocce asfaltiche e bituminose, deposito di | 5120 |
| rottami, deposito di | 2870 |
| sale comune alimentare, deposito di | 1770 |
| scope, spazzole pennelli, negozio di | 4710 |
| scuole/caserme | 1611 |
| semiconduttori termistori transistor, lampade e tubi luminescenti, circuiti integrati e microcircuiti, tubi e schede elettronici, negozio o deposito di | 2340 |
| smalti silicei e vetrosi, deposito di | 5140 |
| spedizionieri di merci escluse quelle non assumibili in base alla presente tabella | 9171 |
| spiriti e liquori, negozio di | 1130 |
| strumenti musicali, accordatori, negozio di | 3620 |
| succhi sciroppi frutta ortaggi, negozio o deposito di | 1110 |
| surrogati caffè, negozio o deposito di | 1720 |
| tappeti e stuoie esclusi quelli di feltro, di gomma e di materia vegetale , riparatori di tappeti, negozio di 6790 tessuti a maglia escluse garze e tappeti , deposito di | 6580 |
| tessuti di cotone o di altre fibre non animali, esclusi garze tessuti di spugna ed a maglia tappeti e reti , deposito di | 6510 |
| tessuti di lana seta o di altre fibre animali, esclusi tessuti a maglia tappeti e reti , deposito di 6520 tessuti spalmati o impregnati, deposito di | 6620 |
| tessuti spugna, deposito di | 6560 |
| tessuto elastico, bretelle, busti, calze e fasce elastiche, articoli medicali, negozi di confezioni in | 6820 |
| the, camomilla ed erbe aromatiche, liquirizia, erboristerie, negozio di | 1760 |
| tintoria, lavanderia, stireria, negozi di | 6630 |
| titanio, zirconio, magnesio e sue leghe, escluse polveri, trucioli e spugne di , deposito di | 2290 |
| uffici dipendenti e coesistenti, anche se separati, con rischi di cui alla presente sezione | 9610 |
| vegetali commestibili disidratati, negozio o deposito di | 1420 |
| veicoli ferrotranviari, deposito di | 2580 |
| vetrerie, deposito di | 5510 |
| vetro in fibre o tessuti, mica, lana di vetro o di roccia, deposito di | 5640 |
| vini, vini liquorosi, spumanti, negozio o deposito di | 1140 |
| zucchero melasso e surrogati, negozio o deposito di | 1310 |

SEZIONE III

| Tipologia Immobili Sezione III | Codice rischio |
|---|----------------|
| abiti e confezioni in genere non in tessuto elastico od a maglia ed escluse pellicce , produzione di | 6811 |
| acciaierie anche con rottami, produzione di | 2121 |
| accumulatori e pile elettriche, produzione di | 2361 |
| aceto, vini, vini liquorosi, spumanti, bibite alcoliche, cantine sociali, produzione di | 1141 |
| acque minerali/gassose bibite, produzione di | 1111 |
| aeromobili, produzione di | 2551 |
| alimentari liofilizzati, produzione di | 1471 |
| alimentari surgelati, produzione di | 1461 |
| alimenti precotti e confezionati, produzione di | 1481 |
| amido, fecola, glucosio, produzione di | 1241 |
| apparecchi domestici a gas o elettrici (esclusi frigoriferi), bruciatori, produzione di | 2611 |
| apparecchi e strumenti elettronici, apparecchi radio per telecomunicazioni, audiovisivi, produzione di | 2421 |
| articoli di cuoio, pelle naturale o artificiale escluse calzature, produzione di | 4341 |

| | |
|---|------|
| astucci, scatole, tubetti e contenitori di cartone o cartoncino, produzione di | 4161 |
| autoveicoli, autorimorchi, trattori semoventi senza operazioni di carrozzeria, produzione di | 2511 |
| birra, produzione di (con qualsiasi processo) | 1121 |
| bottoni esclusi quelli in materiale combustibile , produzione di | 4612 |
| caffè, surrogati di caffè, senza reparti di estratti idrosolubili , lavorazione o produzione di | 1721 |
| calci aeree ed idrauliche, gesso, cementi, produzione di | 5211 |
| calzature in cuoio o pelle naturale con applicazione di parti in gomma, materia plastica, legno, sughero o suoi agglomerati, senza produzione degli stessi , produzione di | 4841 |
| calze escluse quelle elastiche , produzione di | 6831 |
| cantieri demolizione navi con scafo metallico | 2579 |
| cantieri navali (costruzione/riparazione/allestimento) di soli natanti con scafi metallici | 2573 |
| cappelli, borse escluse di cuoio, pelle naturale o artificiale, gomma, plastica e di materiale vegetale , produzione di | 6844 |
| caramelle cioccolato torrone con qualsiasi processo, produzione di | 1341 |
| carne/pesce in scatola, estratti di carne, produzione di | 1431 |
| carpenteria metallica, macchine non elettriche di peso > 2 ton, produzione di | 2211 |
| carrozzerie, qualsiasi veicolo | 2521 |
| cartotecnica anche con stampa e plastificazione, produzione di | 4181 |
| catene, fili, laminati, profilati, tubi saldati, reti e tele di metallo, scatolame, fustame e prodotti in genere di lamiera sottile, produzione di | 2241 |
| cavi e conduttori elettrici isolati, cavi con fibre ottiche, produzione di | 2331 |
| cereali, semi e frutta, lavorazione di | 1711 |
| confezionamento, imbottigliamento, imballaggio di merci in genere assumibili nella presente Sezione | 9831 |
| confezioni in tessuto a maglia, produzione di | 6861 |
| cotone o di altre fibre non animali esclusivamente da filati, esclusi garze tessuti di spugna ed a maglia tappeti e reti , tessitura di | 6511 |
| dischi, film, nastri per macchine scriventi, elaboratori, registratori audio e video e simili, materiali fotosensibili, esclusi infiammabili e celluloidi , produzione di | 4631 |
| formaggi, burro, latticini, centrali del latte, produzione di | 1612 |
| frigoriferi, produzione di | 2614 |
| galvanostegia di oggetti prodotti altrove | 2811 |
| gelati o ghiaccio, produzione di | 1361 |
| gioielli, metalli e pietre preziose, bigiotteria, avorio, madreperla, produzione di | 2841 |
| guarnizioni d'attrito per freni o frizioni, produzione di | 5651 |
| laboratori per sviluppo e stampa di supporti cine fotografici, esclusi infiammabili e celluloidi | 4681 |
| lana seta o di altre fibre animali anche con altre fibre per non oltre il 35% di peso, esclusi tessuti a maglia tappeti e reti , tessitura di | 6521 |
| laterizi o refrattari, produzione di | 5311 |
| legatoria senza tipolitografia | 4251 |
| litografia tipografia serigrafia | 4221 |
| macchine ed apparecchiature elettriche metalliche anche per illuminazione e segnalazione escluse lampade e tubi luminescenti , produzione di | 2321 |
| macchine elettriche di potenza > 30kva , produzione di | 2311 |
| macchine operatrici utensili e motrici non elettriche e loro parti metalliche, produzione di | 2221 |
| macchine per ufficio e strumenti scientifici non elettronici , meccanica di precisione e micromeccanica, produzione di | 2411 |
| macelli senza stallaggio e sosta bestie senza lavorazione o surgelamento delle carni | 1661 |
| manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso anche con altri materiali combustibili ma escluse materie plastiche espanse o alveolari , produzione di | 5412 |
| manufatti per edilizia in materiali diversi anche con altri materiali combustibili ma escluse materie plastiche espanse o alveolari , produzione di | 5422 |
| marmellate, confetture, mostarde, miele, canditi, conserve di ortofruttili, produzione di | 1411 |
| materassi a molle senza produzione delle imbottiture , produzione di | 6682 |
| matrici tipografiche, produzione di (laboratori di) | 4211 |
| mescolazione e miscelazione di prodotti assumibili nella presente Sezione, escluso utilizzo di merci e materiali infiammabili | 9882 |
| metalli e loro leghe, polveri di metallo, esclusi magnesio, titanio e zirconio, sinterizzazione di 2171 metalli ferrosi di 2° fusione, fonderie di | 2141 |
| metalli non ferrosi e loro leghe, esclusi metalli preziosi , pressofusione e microfusione di | 2153 |
| metalli non ferrosi e loro leghe, fonderie di | 2151 |
| metalli, laminazione, trafilatura ed estrusione di | 2131 |
| metalli, trattamento termico di | 2861 |
| metallizzazione qualsiasi oggetto | 2831 |
| minerali e rottami metallici, trattamento, arricchimento e macinazione di | 2111 |
| minuterie metalliche, rubinetterie, attrezzi, utensili, stoviglie e casalinghi metallici, armi bianche e da fuoco (senza esistenza di munizioni o polvere da sparo), produzione di | 2231 |
| mobili metallici, casseforti, produzione di | 2631 |
| mole, carte e tele smeriglio ed altri mezzi abrasivi, escluso impiego di resine infiammabili , produzione di | 5611 |
| motoveicoli, biciclette, produzione di | 2541 |
| nastri, passamanerie, merletti, trine, ricami, produzione di | 6871 |

| | |
|--|------|
| occhiali in materiale incombustibile con applicazione di parti anche combustibili, produzione di | 4642 |
| officine di manutenzione veicoli dipendenti e coesistenti, anche se separati, con rischi di cui alla presente sezione | 9630 |
| oggetti in metallo con max 30% di valore di componenti in materiale combustibile , produzione di | 2711 |
| oli e grassi alimentari di origine vegetale, produzione di | 1641 |
| olio d'oliva senza impiego d'infiammabili e senza lavorazione delle sanse , produzione di | 1651 |
| panifici con forno, pane, biscotti, panettoni, grissini, pasticceria, produzione di | 1351 |
| paste alimentari, produzione di | 1231 |
| patatine fritte, snacks e simili, produzione di | 1371 |
| pelli naturali: preparazione, concia, rifinitura e rigenerazione, lavorazione di | 4311 |
| pesci, stabilimenti ittologici | 9921 |
| pietre, marmi, caolino, cave a cielo aperto, senza utilizzo di esplosivi , estrazione e lavorazione di | 5111 |
| prodotti vegetali per concia/tinta delle pelli, produzione di | 4361 |
| prosciutti e salumi, produzione di | 1441 |
| reti tessili, produzione di | 6781 |
| rocce asfaltiche o bituminose senza estrazione di bitumi o di oli minerali , lavorazione di | 5121 |
| rottami non solo metallici, macinazione di | 2871 |
| sale compresa raffinazione, produzione di | 9861 |
| semiconduttori termistori transistor, lampade e tubi luminescenti, circuiti integrati e microcircuiti, tubi e schede elettronici, produzione di | 2341 |
| smaltatura oggetti metallici | 2821 |
| smalti silicei e vetrosi, fusione di silicati, produzione di | 5141 |
| "strumenti musicali in metallo con max 30% di valore di componenti in materiale combustibile , produzione di | 2711 |
| succhi sciroppi, produzione di (no estratti alcolici) | 1111 |
| tappeti e stuoie esclusi quelli di feltro, di gomma e di materia vegetale , produzione di | 6792 |
| terrecotte, gres, ceramiche, porcellane ed oggetti di, produzione di | 5321 |
| tessuti a maglia esclusi garze e tappeti , tessitura di | 6581 |
| tessuti senza impiego di infiammabili , lavanderie di | 6634 |
| tessuti spugna, tessitura di | 6561 |
| tessuti, apparecchiatura o rifinitura di | 6531 |
| tessuti, senza impiego di resine e di infiammabili , spalmatura o impregnazione di | 6622 |
| tessuti, stamperia di | 6551 |
| tessuti, tintoria di | 6541 |
| tipografia esclusivamente con rotative | 4231 |
| uffici dipendenti e coesistenti, anche se separati, con rischi di cui alla presente sezione | 9610 |
| vegetali commestibili disidratati, produzione di | 1421 |
| veicoli ferrotranviari (qualsiasi), produzione di | 2581 |
| verniciatura con impiego di infiammabili esclusivamente in cabina a velo d'acqua | 9812 |
| verniciatura senza impiego d'infiammabili | 9813 |
| Vetriere | 5511 |
| vetriere di sole lastre | 5521 |
| vetro in fibre o tessuti, mica, lana di vetro o di lana, anche misti con altre fibre tessili o materiali combustibili per non più del 15% del peso totale , produzione di | 5642 |
| vetro o cristallo anche con altri materiali combustibili, produzione di oggetti di | 5531 |
| zincatura, brunitura, bronzatura | 2851 |
| zucchero, produzione di | 1311 |

SEZIONE IV

| Immobilie Sezione IV | Codice rischio |
|--|----------------|
| adesivi e mastici, escluso nitrocellulosa, senza impiego di infiammabili , produzione di | 8525 |
| antibiotici, biologici e preparati farmaceutici senza produzione di sostanze chimico-farmaceutiche, senza impiego di infiammabili , produzione di | 7543 |
| antibiotici/biologici, farmaceutici, deposito di | 7540 |
| anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti e disinfestanti senza impiego di infiammabili , produzione di | 7433 |
| anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti e disinfestanti, deposito di | 7430 |
| buste, sacchi, sacchetti, etichette di carta e di cellofane, produzione di | 4171 |
| carpenteria di legno senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione , produzione di | 3121 |
| casalinghi ed oggetti legno, negozio o deposito di | 3310 |
| colle a base di caseina, produzione di | 8512 |
| colori ed inchiostri con sola preparazione di miscele o soluzioni acquose e senza impiego di infiammabili , produzione di | 7345 |
| colori ed inchiostri esclusi quelli infiammabili , deposito di | 7340 |
| compensati, lastre o fogli per impiallacciatura senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione , produzione di | 3221 |
| concimi chimici non infiammabili ed escluso nitrato ammonico , deposito di | 7410 |
| concimi chimici senza impiego di infiammabili ed escluso nitrato ammonico , produzione di | 7411 |

| | |
|---|------|
| confezionamento, imbottigliamento, imballaggio di merci in genere assumibili nella presente Sezione | 9831 |
| cosmetici e profumi senza preparazione delle essenze e senza impiego di infiammabili , produzione di 7533 cosmetici profumi (no essenze), negozio o deposito di | 7530 |
| detersivi liquidi o in polvere con impiego di tensioattivi, senza produzione degli stessi e senza impiego di grassi animali , produzione di | 8741 |
| detersivi liquidi o in polvere, deposito di | 8740 |
| elettrochimica di metalli, escluse polveri , lavorazione | 7811 |
| elettrochimica, prodotti per esclusi infiammabili , deposito di | 7810 |
| essenze, escluse sintetiche , deposito di | 7510 |
| essenze, escluse sintetiche, senza impiego di infiammabili , produzione di | 7514 |
| evaporazione, cristallizzazione, sterilizzazione senza impiego di infiammabili | 9873 |
| fogli, tubi, laminati e film di materia plastica non espansa o alveolare senza produzione delle resine , produzione di | 4441 |
| fogli, tubi, laminati e film di materia plastica non espansa o alveolare , negozio o deposito di | 4440 |
| gelatine colle a base di gelatina, escluse quelle infiammabili , deposito di | 8510 |
| gelatine, colle esclusi prodotti di origine animale , produzione di | 8513 |
| giocattoli in legno anche con altri materiali combustibili senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per $\frac{9}{10}$ ad impianto centralizzato di aspirazione , produzione di | 3313 |
| liquidi e paste per pulire, saponi, stearine, glicerina non di sintesi , negozio o deposito di | 7230 |
| liquidi e paste per pulire, saponi, stearine, glicerina non di sintesi, senza impiego di infiammabili , produzione di | 7233 |
| macinazione di solli prodotti incombustibili | 9865 |
| materie plastiche non espanso o alveolari : accoppiamento a carta, cartoni e tessuti senza produzione delle resine , produzione di | 4462 |
| materie plastiche non espanso o alveolari : materiali per l'accoppiamento a carta, cartoni e tessuti senza produzione delle resine , deposito di | 4460 |
| mobili in legno, laminati plastici e metallo senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per $\frac{9}{10}$ ad impianto centralizzato di aspirazione , produzione di | 3413 |
| mobili in legno, laminati plastici e metallo, deposito di | 3410 |
| nobilizzazione di compensati, paniforti, truciolari, trattamento per la conservazione ed ignifugazione del legname senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per $\frac{9}{10}$ ad impianto centralizzato di aspirazione | 3251 |
| officine di manutenzione veicoli dipendenti e coesistenti, anche se separati, con rischi di cui alla presente sezione | 9630 |
| oggetti di materia plastica non espansa o alveolare , negozio o deposito di | 4430 |
| oggetti di materia plastica non espansa o alveolare e senza produzione delle resine , produzione di | 4431 |
| oggetti in legno anche con altri materiali combustibili senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per $\frac{9}{10}$ ad impianto centralizzato di aspirazione , produzione di | 3313 |
| oggetti in legno con parti anche in altri materiali combustibili e in metallo, quest'ultimo per non meno del 30% , barili e botti, senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per $\frac{9}{10}$ ad impianto centralizzato di aspirazione , produzione di | 3323 |
| oggetti in legno con parti anche in altri materiali combustibili e in metallo, quest'ultimo per non meno del 30% , deposito di | 3320 |
| oli e grassi animali e vegetali, non alimentari e loro derivati, senza impiego di infiammabili , produzione di | 7243 |
| paniforti o travi lamellari senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per $\frac{9}{10}$ ad impianto centralizzato di aspirazione , produzione di | 3241 |
| pannelli truciolari o di fibre, farina e lana di legno senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per $\frac{9}{10}$ ad impianto centralizzato di aspirazione , produzione di | 3232 |
| parquette per pavimenti e serramenti in legno con impiego di macchine mordenti collegate almeno per $\frac{9}{10}$ ad impianto centralizzato di aspirazione , produzione di | 3212 |
| pigmenti esclusi quelli a base di carbone, polveri di zolfo o metalli, neri animali e vegetali, nerofumo , deposito di | 7320 |
| pigmenti esclusi quelli a base di carbone, polveri di zolfo o metalli, neri animali e vegetali, nerofumo , produzione di | 7324 |
| plastificazione di oggetti | 4451 |
| prodotti chimici inorganici esclusi quelli infiammabili o combustibili, ammoniaci e acidi , deposito di | 7990 |
| prodotti chimici inorganici esclusi quelli infiammabili o combustibili, ammoniaci e acidi, senza impiego di infiammabili , produzione di | 7993 |
| prodotti chimici inorganici esclusi quelli infiammabili , deposito di | 7980 |
| prodotti chimici inorganici, esclusi quelli infiammabili, senza impiego di infiammabili , produzione di | 7983 |
| prodotti chimici organici esclusi quelli infiammabili o combustibili, resine sintetiche e gomme sintetiche , deposito di | 8730 |
| prodotti chimici organici esclusi quelli infiammabili o combustibili, resine sintetiche e gomme sintetiche, senza impiego di infiammabili , produzione di | 8733 |
| prodotti chimici organici esclusi quelli infiammabili, resine sintetiche e gomme sintetiche , deposito di | 8720 |
| prodotti chimici organici esclusi quelli infiammabili, resine sintetiche e gomme sintetiche, senza impiego di infiammabili , produzione di | 8723 |
| strumenti musicali in legno senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per $\frac{9}{10}$ ad impianto centralizzato di aspirazione , produzione o riparazione di | 3623 |
| tronchi per produzione di tavolame/squadrati con impiego di macchine mordenti collegate almeno per $\frac{9}{10}$ ad impianto centralizzato di aspirazione , segherie di | 3111 |
| uffici dipendenti e coesistenti, anche se separati, con rischi di cui alla presente sezione | 9610 |
| vernici, smalti, lacche, esclusivamente soluzioni acquose , produzione di | 7376 |

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa resa all'interessato per il trattamento assicurativo di dati personali comuni.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Titolare delle seguenti finalità:

- Procedere all'elaborazione di preventivi Assicurativi, sulla base delle informazioni ricevute;
- Procedere alla valutazione dei requisiti per l'assicurabilità dei soggetti interessati alla stipula del contratto;
- Procedere alla conclusione, gestione ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
- Adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità;
- Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Il trattamento avviene nell'ambito di attività assicurativa e riassicurativa, a cui il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 comma 1 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.

3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati può essere:

- a) Obbligatorio in base ad una legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio Antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile)
- b) Strettamente necessario alla redazione di preventivi assicurativi;

- c) Strettamente necessario alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti.

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di procedere alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti.

4. CONSERVAZIONE

I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte saranno conservati per il periodo di validità contrattuale assicurativa e successivamente per un periodo di 10 anni. Decorso tale termine i dati personali saranno cancellati.

5. ACCESSO AI DATI

I Vostri dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:

- A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti designati;
- A intermediari assicurativi per finalità di conclusione gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
- A soggetti esterni che forniscono servizi in outsourcing al Titolare.
- A riassicuratori con i quali il Titolare sottoscrive specifici trattati per la copertura dei rischi riferiti al contratto assicurativo

6. COMUNICAZIONE DEI DATI

Il Titolare potrà comunicare i Vostri dati, per le finalità di cui al punto 1 precedente e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, a terzi soggetti operanti nel settore assicurativo, società di servizi informatici o società a cui il Titolare ha affidato attività in outsourcing o altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione è obbligatoria.

7. DIFFUSIONE

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

8. TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all'interno del territorio italiano o comunque dell'Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento all'esterno dell'Unione Europea.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di interessati, avete i diritti riconosciuti dall'art. 15 del GDPR, in particolare di:

- Ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che vi riguardano;
- Ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, degli eventuali responsabili e dell'eventuale rappresentante designati ai sensi dell'art. 3 comma 1 del GDPR; e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
- Ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quanto avete interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli articoli 16 – 21 del GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio,

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità de dati contrattuali e grezzi di navigazione, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

10. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Potrete in qualsiasi momento esercitare i Vostri diritti inviando una email, un fax o una raccomandata A.R. all'indirizzo del Titolare.

11. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è:

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

Piazza Armando Diaz n. 6

20123 – Milano

Email: global.assistance@globalassistance.it

PEC: globalassistancespa@legalmail.it

Fax: 02/43335020